



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121 recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";

ATTESO che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato ha provveduto all'acquisizione di velivoli P-180;

CONSIDERATO che due velivoli P-180 sono stati acquisiti con risorse del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013 (istituito con Decisione n. 574/2007/CE del 23/05/2007), a valere, rispettivamente, sul Programma Annuale 2009 (approvato con Decisione C(2009)5435 del 3/07/2009) e sul Programma Annuale 2010 (approvato con Decisione C(2010)8754 del 2/12/2010), al fine di realizzare un più efficiente coordinamento delle attività operative di controllo e sorveglianza delle frontiere, nonché di contrasto ai flussi migratori clandestini;

CONSIDERATO che i due velivoli P-180 acquisiti con risorse del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013 devono essere usati per le specifiche finalità perseguite dal medesimo Fondo Europeo, secondo le modalità e i criteri, anche temporali, previsti dal Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori", della Commissione Europea;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare modalità e procedure d'impiego dei velivoli P-180 acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche in relazione alla loro peculiare natura;

DECRETA

**Art. 1.
Scopo**

1. Il presente decreto, nel quadro dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e, più generale, dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza e del Ministero dell'Interno, ha lo scopo di individuare, in relazione alla peculiare natura dei velivoli P-180 e nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità, le missioni al cui assolvimento gli stessi sono destinati, definendone, ai fini dell'impiego, criteri, modalità e procedure.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2.

Utilizzo dei velivoli P-180

1. I velivoli P-180 in dotazione alla Polizia di Stato assicurano, secondo le specifiche caratteristiche e capacità operative ed in ragione della oggettiva duttilità d'impiego, l'espletamento di ogni attività istituzionale della Polizia di Stato e, più in generale, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per cui si renda efficace l'uso dei predetti mezzi.
2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, è consentito in via ordinaria l'imbarco al personale in servizio presso:
 - a) i Reparti Volo della Polizia di Stato e gli Uffici della Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato preposti al settore aereo; il Centro Addestramento e Standardizzazione Volo e, esclusivamente per esigenze tecniche, gli Uffici della Direzione Centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale preposti al settore; nonché altri Uffici della Polizia di Stato, in relazione a specifiche esigenze istituzionali.
 - b) le Forze Armate, l'ENAC e ditte private, limitatamente alle rispettive specifiche esigenze addestrative/tecniche.
3. In relazione alla specificità dei compiti istituzionali e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, è, altresì, autorizzato, dal Capo della Polizia, l'imbarco delle seguenti autorità:
 - a) Autorità nazionale di pubblica sicurezza e vertici delle strutture centrali attraverso cui si esplicano le funzioni di pubblica sicurezza, ed appartenenti ai rispettivi uffici;
 - b) Autorità provinciali di pubblica sicurezza;
 - c) altre Autorità politiche ed amministrative chiamate ad assicurare le funzioni di sicurezza, in presenza di comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento, nelle ipotesi in cui si richieda un'attività di coordinamento e direzione politico/operativa.
4. Sempre in relazione alla oggettiva duttilità di impiego e fermo restando i criteri di efficienza e di economicità, i velivoli P-180 di cui al presente decreto sono, altresì, utilizzati, in via eccezionale e previa autorizzazione del Capo della Polizia, limitatamente alle ore di addestramento previste e compatibilmente con tale attività formativa, per le esigenze istituzionali comunque riconducibili al Ministero dell'Interno e strettamente derivanti dall'espletamento delle funzioni proprie delle cariche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Resta ferma la possibilità, in base alle vigenti disposizioni normative, dell'utilizzo dei velivoli P-180, di cui al presente decreto, ai fini del trasporto per ragioni sanitarie d'urgenza di organi e/o di cittadini gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, ove non siano trasportabili con altri mezzi e non sussista nel luogo la possibilità di un'adeguata assistenza.

Art. 3.

Disciplina transitoria per i velivoli P-180 acquisiti con risorse comunitarie

1. I velivoli P-180 acquisiti con risorse del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, assicurano, secondo le modalità e i criteri, anche temporali, previsti dallo specifico "Manuale delle regole di ammissibilità delle spese" della Commissione Europea, esclusivamente, e fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2 del presente articolo, l'efficace e tempestivo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza delle frontiere e di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. In ragione della oggettiva duttilità di impiego, non disgiunta da criteri di efficienza e di economicità, i velivoli P-180 di cui al presente articolo, in via eccezionale e previa autorizzazione del Capo della Polizia, limitatamente alle ore di addestramento previste e compatibilmente con tale attività formativa, possono essere utilizzati, nei termini di cui all'articolo 2, per le esigenze istituzionali comunque riconducibili alla Polizia di Stato e più in generale al Ministero dell'Interno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad altri eventuali velivoli che siano acquisiti, con specifica destinazione d'uso, mediante risorse comunitarie.

Art. 4.

Convenzioni

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al presente decreto, al fine anche di assicurare un più efficace contenimento della spesa, possono essere stipulate convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato, per l'utilizzo dei velivoli P-180 per l'esercizio delle loro attività istituzionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 5.

Criteria generali di impiego dei velivoli P-180

1. La richiesta dell'effettuazione di missioni di istituto con velivoli P-180 e, ove possibile, di utilizzo eccezionale deve essere adeguatamente valutata sulla base dei criteri di economicità, celerità di spostamento e di impiego razionale delle risorse.

Art. 6.

Altre missioni

1. Oltre alle ipotesi disciplinate dagli articoli 2 e 3, i velivoli P-180 possono essere utilizzati per le seguenti missioni:

- a) addestramento;
- b) voli di verifica tecnica.

2. I voli addestrativi sono quelli necessari al conseguimento ed al mantenimento della massima capacità operativa degli equipaggi.

3. I voli di verifica tecnica sono tutti quelli necessari ad accertare, assicurare e mantenere l'efficienza dell'aeromobile.

Art. 7.

Procedura di richiesta ed autorizzazione dei voli per specifiche esigenze

1. L'autorizzazione ai voli per specifiche esigenze istituzionali, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3, del presente decreto, è disposta dal Capo della Polizia e trasmessa, per il tramite della Segreteria del Dipartimento, alla Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, per gli adempimenti di competenza.

3. Nello svolgimento delle missioni di volo è esclusa ogni attività non espressamente contemplata nelle autorizzazioni di cui al presente decreto e non strettamente riconducibile allo scopo del volo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8.

Equipaggio di condotta e di missione

1. L'equipaggio di condotta per l'impiego del velivolo P-180 della Polizia di Stato è composto da un pilota con funzioni di Comandante, da un copilota e da componenti gli equipaggi fissi di volo/Te.V. nel numero previsto dallo specifico profilo della missione.

Art. 9.

Limitazioni d'impiego

1. Le modalità e i limiti d'impiego del velivolo P-180 sono quelli previsti dai manuali di volo e dai regolamenti applicabili.

Art. 10.

Comando e controllo

1. Il comando e controllo tecnico dell'attività di volo dei velivoli P-180 sono demandanti al Direttore della Divisione II - Servizio Reparti Speciali della Polizia di Stato, della Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

Roma, 18 SET. 2015

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa